



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "G.Marconi" di Casalmaggiore
Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore
Tel. 0375285611 – Fax 0375285697 - C.F. 81002130193
e-mail: cric816008@istruzione.it - PEC cric816008@pec.istruzione.it

Egregio Presidente dott. Portesani Alessandro

Cooperativa Il Cerchio

CONVENZIONE PER L'USO LOCALI SCOLASTICI

L'ISTITUTO COMPENSIVO STATALE " G.MARCONI"
con sede in Casalmaggiore (CR) via A. De Gasperi,4
C.F. : 81002130193

PREMESSO CHE :

Richiamato il quadro normativo vigente in materia di concessione dei locali scolastici:
l'art. 96 commi 4, 5 e 6 del T.U. 16/04/1994, n. 297:

"Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale, o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose."

L'articolo 38 del D.M. 28/08/2018 n.129:

"1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.

2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.

3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

Firmato digitalmente da CINZIA DALL'ASTA

4. *Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.*"

- ✓ Le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi con i privati (artt. 11 e 15 Legge 241/90) stante il regolamento in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche;
- ✓ L'edificio scolastico "G. Marconi" di Casalmaggiore di proprietà del Comune di Casalmaggiore ha una destinazione vincolata all'uso scolastico;
- ✓ Per realizzare uniformità di indirizzi e di comportamenti, l'Amministrazione Comunale di pertinenza e l'Autorità Scolastica, stabiliscono norme particolari, tese a regolamentare le concessioni d'uso dei locali scolastici;

Preso atto della deliberazione n. 650 del 8 giugno 2019 del Comune di Casalmaggiore con cui si autorizza alla concessione precaria dei locali per l'Organizzazione di un Centro Estivo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

I locali scolastici (n° 6 aule: 3 aule scuola primaria e 3 spazi scuola infanzia di Casalmaggiore) richiesti per il periodo dal 1 luglio al 09 agosto p.v. sono concessi con contributo volontario da parte di codesta Associazione stante le finalità altamente culturali.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Durata e modifiche

La presente convenzione è valida dal giorno della sottoscrizione e avrà durata relativamente al periodo d'utilizzo richiesto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 con eventuale intervallo secondo le esigenze dell'Istituto.

La stessa potrà cessare a seguito di comune intesa tra le parti.

Eventuali modifiche saranno concordate fra le parti.

Art. 3 - Obblighi ed oneri

L'utilizzatore assumerà in proprio ogni responsabilità:

- in caso di danni arrecati a persone e cose impegnate nelle attività richieste, esonerando il Dirigente Scolastico e la Scuola da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che durante l'uso extrascolastico dei locali e/o delle attrezzature possono derivare a persone o cose;
- impegnandosi a mantenere i locali e le attrezzature concesse nelle condizioni iniziali cioè puliti e rispondere del loro eventuale deterioramento;
- la pulizia giornaliera dei locali utilizzati è a cura della cooperativa;

- a segnalare immediatamente alla Scuola tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività.
- è vietato utilizzare il materiale della scuola riposto negli armadi, LIM e computer;
- i giochi esterni della scuola dell'infanzia non possono essere utilizzati da bambini con età superiore agli anni sei.

Art. 4 - Interruzioni della concessione

Il Dirigente Scolastico, qualora riscontri da parte dell'utilizzatore ripetuti comportamenti non coerenti con la presente convenzione e soprattutto il mancato rispetto degli accordi relativi alla tenuta ordinata dei locali utilizzati potrà chiedere la revoca della concessione, esplicitandone i motivi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda al Codice Civile in quanto applicabile; le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della Cooperativa il Cerchio, con sede in via Don Paolo Antonini, 6 – 26041 Casalmaggiore.

In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Cremona nelle sue articolazioni istituzionali.

Le parti accettano integralmente quanto sopra esposto.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Dall'Asta

Il Presidente
Dott. Alessandro Portesani